

REGOLAMENTO (CE) N. 812/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽³⁾, la politica comune della pesca si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive.
- (2) In occasione dell'undicesima sessione straordinaria svoltasi a Santiago de Compostela (Spagna) dal 16 al 23 novembre 1998, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) ha raccomandato una serie di regole specifiche riguardanti i fermi stagionali e le taglie minime degli sbarchi per il tonno rosso. Dette regole sono basate su un parere scientifico. Tale raccomandazione è entrata in vigore il 21 giugno 1999.
- (3) La Comunità è membro dell'ICCAT. È pertanto necessario applicare le succitate raccomandazioni al fine di evitare un'eccessiva pressione di pesca sul tonno rosso.
- (4) I regolamenti (CE) n. 1626/94 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 850/98 del Consiglio ⁽⁵⁾ stabiliscono le taglie minime per il tonno rosso, rispettivamente per quanto riguarda il Mare Mediterraneo e le regioni da 1 a 5, esclusi lo Skagerrak e il Kattegat, dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Indiano. Il regolamento (CE) n. 1626/94 stabilisce fermi stagionali per il Mare Mediterraneo. I precitati regolamenti dovrebbero quindi essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La pesca del tonno rosso col cianciolo è proibita:

- dal 1° al 31 maggio in tutto il Mare Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto nel Mare Mediterraneo, escluso l'Adriatico, per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico;
- dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mare Mediterraneo e dal 1° al 31 maggio nell'Adriatico per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, escluso l'Adriatico.

⁽¹⁾ Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 75 del 15.3.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2723/1999 (GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9).